



COMUNE DI SANFRONT

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N.20

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per l'apertura e gestione sala giochi.

L'anno duemilaundici addì undici del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOINE Geom. Roberto - Presidente	Si
2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco	Si
3. MIRETTI Armando - Assessore	Si
4. FERRATO Dario - Assessore	Si
5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore	Si
6. FORNERO Fulvia - Consigliere	Si
7. RUDARI Annarosa - Consigliere	Si
8. MARTINO Onorato - Consigliere	Si
9. BONANSEA Massimo - Consigliere	Si
10. BORSETTI Geom. Umberto - Consigliere	Si
11. BONANSEA Federico - Consigliere	Si
12. GELSOMINO Alessandro - Consigliere	Si
13. SACCO Raimondo - Consigliere	Si
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Signor GIORDANINO Dr. Pier Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOINE Geom. Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt.86 e 110 del R.D. 18/6/1931 N. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e s.m.i , che disciplinano tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della sala giochi;
Considerato che la gestione di sala giochi è subordinata al rilascio di licenza , ai sensi dell'art. 19, comma 1, punto 8 del d.p.r. 24/7/1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382-polizia amministrativa";

Ritenuto necessario approvare un regolamento che regoli il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di sale giochi, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e del decoro architettonico della città;

Dato atto che l'approvazione del predetto regolamento non comporta alcun impegno in spesa;

Sentito il consigliere Sacco della minoranza consiliare che a livello personale ritiene che il proliferare di sale giochi e scommesse sia un cattivo esempio per la gioventù tentata sempre di più a percorrere e inseguire la fortuna per poter disporre di denaro senza troppi sforzi, per cui si asterrà dal votare il regolamento comunale per l'apertura e gestione di sala giochi;

Ritenuto inoltre di accogliere l'osservazione della minoranza limitando il potere del Sindaco alla sola facoltà di ridurre ulteriormente distanze ed orari e non già di ampliare quanto previsto dal regolamento;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere reso a norma dell'art. 49 del Testo Unico sopracitato dal responsabile del servizio che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso atto della competenza del C.C. , ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l' art.134, comma 4 del Testo Unico sopracitato;

Con voti n.9 favorevoli, zero contrari e n.4 astenuti (Borsetti,Bonansea F.,Gelsomino e Sacco) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi, costituito da n. 11 articoli che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
- 2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta ripubblicazione decorsi i 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione come previsto dall'art.35 dello Statuto Comunale.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione Regolamento Comunale per l'apertura e gestione sala giochi.**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SEGRETERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere: FAVOREVOLE

Data

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SEGRETERIA

IL RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO

Per quanto concerne la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere: FAVOREVOLE

Data

IL RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE di RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere: FAVOREVOLE

Data

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere: FAVOREVOLE

Data

IL SEGRETARIO COM.LE

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del _____ con deliberazione n. _____

Data

IL SEGRETARIO COM.LE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto MOINE



IL SEGRETARIO
GIORDANINO Pier Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno 17 MAG. 2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
- è stata comunicata, con lettera n. 2458 in data 17 MAG. 2011 ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza Comunale, li

17 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORDANINO Pier Mario



- è stata ripubblicata all'Albo Pretorio Informatico dal giorno 2 GIUGNO 2011 al giorno 17 GIUGNO 2011. Il Segretario Comunale Sanfront, 2 giugno 2011

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 27.05.2011 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 17.05.2011 al 01.06.2011, senza opposizioni
- è stata ripubblicata all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni dal 02/06/2011 al 17/06/2011, senza opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, li 20.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORDANINO Pier Mario





COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER
L'APERTURA E LA GESTIONE
DELLE SALE GIOCHI

Art. 1 – Definizioni

Per “sala giochi” si intende un esercizio composto da uno o più locali dove sono installati e messi a disposizione dei clienti apparecchi per lo svolgimento di giochi definiti leciti ai sensi della vigente normativa in materia (giochi da tavolo, biliardi, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, bowling, ping pong, calciobalilla, ecc.).

Per apparecchi e congegni di intrattenimento o da gioco di abilità s’intendono quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’art. 14/bis c.4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, si attivano con una moneta metallica, oppure con appositi strumenti elettronici.

Per locale pubblico s’intende quello in cui chiunque possa accedere senza limitazione.

Per locale aperto al pubblico quello in cui si possa accedere con il pagamento di un biglietto.

Art. 2 – Autorizzazioni

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie di una sala giochi, nonché l’aumento del numero di apparecchi da gioco installati (ad eccezione dei giochi da tavolo), sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 86 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e s.m.i., ed in conformità alle norme vigenti in materia nonché ai criteri fissati dal presente provvedimento.

Per il rilascio dell’autorizzazione viene acquisito il parere della Polizia Locale, in merito alle problematiche connesse al traffico, alla viabilità, alla conformità con i vigenti regolamenti di polizia urbana, ed il parere dell’ufficio urbanistica per quanto riguarda la conformità alle norme in materia di edilizia, urbanistica, sulla destinazione d’uso dei locali, ed in generale al rispetto delle disposizioni contenute nel Piano regolatore e nelle relative norme di attuazione.

La domanda di autorizzazione dovrà, tra l’altro, contenere le seguenti indicazioni:

- il numero degli apparecchi da gioco e la loro tipologia
- la superficie complessiva dei locali e la superficie occupata dai giochi.

Alla domanda di autorizzazione devono, tra l’altro, essere allegati:

- la planimetria dei locali in scala con individuazione di tutte le superfici occupate
- la documentazione attestante l’idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico, edilizio e della destinazione d’uso (si citano, a titolo di esempio: certificato di agibilità/abitabilità, concessioni o autorizzazioni edilizie, certificati catastali, dichiarazione sottoscritte da tecnici abilitati, ecc.)
- la certificazione attestante l’idoneità dell’impianto elettrico alle norme vigenti in materia di sicurezza
- l’elenco dei giochi e il loro regolamento (possono essere utilizzati all’uopo gli opuscoli forniti dalle case produttrici o distributrici)
- il nulla osta dell’Amministrazione finanziaria
- il certificato di prevenzione incendi (se previsto in base alla normativa vigente)
- ogni altra documentazione prevista dalle norme vigenti in materia
- due copie della tariffa dei prezzi che s’intendono praticare

Tutta la documentazione dovrà rispettare l’attuale normativa.

Art. 3 – Caratteristiche dei locali e superfici

La superficie occupata dagli apparecchi da gioco non può superare il 60% della superficie utile del locale. Per superficie utile si intende quella effettivamente fruibile dalla clientela, ad esclusione di magazzini, depositi, uffici e servizi, ecc.

I locali devono essere conformi alle vigenti normative in materia di inquinamento acustico. Dovranno essere adottati da parte del titolare tutti gli accorgimenti per evitare il diffondersi dei rumori all'esterno dell'esercizio ed il contenimento degli stessi all'interno.

I locali destinati a sala giochi devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta.

Ogni sala giochi deve acquisire i pareri di competenza da parte dell'A.S.L. CN 1, per quanto attiene l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

I locali adibiti a sala giochi devono essere in regola con le norme urbanistico-edilizie (relativa agibilità edilizia).

Art. 4 – Modalità di esercizio

L'attività di sala giochi viene esercitata in locali aperti al pubblico, destinati esclusivamente a tale attività, con ingresso indipendente, anche se collegati a pubblici esercizi. E' fatto comunque sempre salvo il rispetto delle norme e delle condizioni circa la sorvegliabilità dei locali.

Gli apparecchi da gioco non possono essere collocati all'esterno dell'esercizio, sia su aree private che su aree pubbliche, così come le attività, sia quelle relative al gioco che quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande, non possono svolgersi all'esterno dell'esercizio.

Non è ammessa la collocazione di dehors all'esterno della sala giochi.

Art.5 – Requisiti Soggettivi

Non possono ottenere la licenza coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt.11, 92 e 131 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e nel caso di sussistenza di motivi ostativi previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso che la richiesta venga avanzata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, i requisiti debbono sussistere in capo a tutti coloro che ne hanno potere di rappresentanza.

Art. 6 – Obblighi e divieti

I titolari hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio, la tabella dei giochi proibiti, le tariffe praticate e gli orari di apertura.

I titolari devono esporre con chiarezza che è vietato, ai minori di anni 14, l'utilizzo degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'intrattenimento o da gioco di abilità quali indicati nell'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

E' ammessa una insegna che reclamizzi la sala giochi.

Art. 7 – Orari

Gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi vengono determinati con provvedimento sindacale. Nello stesso provvedimento possono essere stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata e/o dell'anno, anche in relazione all'ubicazione degli esercizi.

Salvo comunque il potere restrittivo del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio il richiedente deve indicare almeno un giorno di chiusura settimanale e l'orario che intende effettuare nell'ambito delle seguenti fasce orarie:

- mattino: dalle 9,00 alle 13,00
- pomeriggio: dalle 15,00 alle 21,00

Art. 8 – Distanze

La distanza minima tra ogni sala giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamenti che per specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata in metri 50 (cinquanta) misurati per la via pedonale più breve dall'accesso della sala giochi all'ingresso principale dell'edificio protetto.

Salvo comunque il potere restrittivo del Sindaco di variare sia le distanze e/o limitare l'apertura di sale giochi in particolari posizioni ritenute da tutelare.

Art. 9 – Revoca delle licenze

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti la licenza è revocata:

1. se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a mesi tre senza darne preavviso al Sindaco;
2. se il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;

La licenza può essere revocata, previa sospensione, per motivi di igiene o per inosservanza delle norme del presente regolamento, allorché il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro mesi tre, salvo proroga per comprovata necessità.

Art. 10 – Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, laddove le sanzioni non siano già previste dal R.D. 18.6.1931, n. 773 o da altre disposizioni normative o regolamentari in materia, si applicherà la sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 516,00.

Nel caso di recidiva di violazione del provvedimento sindacale in materia di orari, previsto dal precedente art. 6, e fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni.

Art. 11 – Disposizioni finali e rinvio

Gli esercizi esistenti devono conformarsi alle norme di cui al presente regolamento entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le disposizioni del R.D. 18.6.1931, n. 773, nonchè ogni altra disposizione di legge o regolamentare in vigore ed attinente alla materia in oggetto.